



LegittimAzione S.r.l.
Società tra Avvocati

Via Antonio Sogliano 70 - 00164 Roma - C.F./P.IVA 15571631009
Tel. 06.66166279 - 06.66157856 - Fax 06.88817997
info@legittimazione.it - info@pec.legittimazione.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO EX ARTT. 37 - 40 E 55 C.P.A.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per la sig.ra **Strano Fulvia** (C.F. STRFLV59P62H501V), nata a Roma (RM) il 22/09/1959 ed ivi residente in Via Alfredo Catalani n. 26 - 00199 (RM) -, rappresentata e difesa giusta procura predisposta su foglio separato di cui si estraе copia informatica per immagine da “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F./P.IVA 15571631009 - info@pec.legittimazione.it), procuratore antistatario e, per essa, dall’Avv. Giuseppe Ametrano (MTRGPP61E28H501F - avv.ametrano@gigapec.it), ed elettivamente domiciliata in Roma - 00164 - in Via Antonio Sogliano n. 70, presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe Ametrano, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge al n. telefax 0688817997, ovvero agli indirizzi pec sopra indicati;

- Ricorrente -

CONTRO

Il **Ministero dell’Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, in Viale Trastevere, 76/a - 00153 (RM) - ed elettivamente domiciliato *ope legis* presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 - 00184 (RM) - (da qui, per semplicità, “il Ministero”, “MIUR”, ovvero il resistente);

- Resistente -

NONCHÉ CONTRO



L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, in Viale G. Ribotta n. 41 – 00144 (RM) -, ed elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 – 00184 (RM) –

- Resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Dei sig.ri **Simeone Roberta** (nata il 15/01/1988), **Brescia Michele** (nato il 13/09/1987) e **Rodino Di Miglione Maria** (nata il 03/02/1970).

Di questi controinteressati, la ricorrente da sin d'ora atto di essere impossibilitata ad individuare gli indirizzi di residenza necessari per la notifica, malgrado i numerosi solleciti in tal senso alla pubblica amministrazione competente (**all. 12 e 13**). Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice volersi disporre, nei confronti delle resistenti, l'ordine di esibizione concernente Codice Fiscale ed indirizzo di residenza dei sig.ri Brescia Michele, Simeone Roberta e Rodino Di Miglione Maria, nonché concedere la rimessione nei termini per poter consentire la notifica nei confronti dei suddetti controinteressati.

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- a. Del **Decreto n. 736 del 2022** emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a firma del Direttore Generale *pro tempore*, e pubblicato sul sito web istituzionale in data **14/07/2022** contenente la graduatoria per la classe di concorso **A054** – STORIA DELL'ARTE per le regioni Lazio, Marche Sardegna, Toscana e Umbria (**all. 1**), nella parte in cui attribuisce alla docente STRANO FULVIA il punteggio totale di 175.25 punti e, in particolare, nella parte in cui assegna alla stessa 2.5 punti per i titoli di studio e/o professionali conseguiti, in luogo dei 12.5 punti spettanti e, dunque, dei totali 185.25



punti che avrebbero dovuto esserle riconosciuti;

- b. Del connesso e consequenziale **Decreto n. 818 del 2022 dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (all. 2)**, a firma del Direttore Generale *pro tempore*, e pubblicato in data 03/08/2022 sul sito web istituzionale e dell'allegato Elenco 1, che individua i soggetti destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, per la classe di concorso e la tipologia di posto indicate nell'allegato medesimo, nella parte in cui NON individua la docente STRANO FULVIA come assegnataria della cattedra nella Graduatoria GM22, Insegnamento A054;
- c. Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare a mezzi motivi aggiunti.

INDICE DELLE PAGINE

PREMESSO IN FATTO	3
IN DIRITTO	
1. SULL'ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ACCADEMICI, SCIENTIFICI E/O PROFESSIONALI IN POSSESSO DELL'ODIERNA RICORRENTE	7
1.A Sulla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del Decreto n. 736 del 2022 contenente la graduatoria per la classe di concorso A054 – STORIA DELL'ARTE	7
1.B Sulla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del connesso e consequenziale Decreto n. 818 del 2022 del Ministero dell'Istruzione e dell'allegato Elenco 1	9
2. SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE	12
CONCLUSIONI	14

PREMESSO CHE



1. In data 20/04/2020 il Ministro dell'Istruzione emanava il **Decreto Dipartimentale n. 499/2020 (all. 3)** al fine di disciplinare le *“modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al Capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno”*;

2. Con riferimento alla valutazione dei titoli professionali, l'art. 11 specificava che *“le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'Allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti”* **(cfr. all. 3)**;

3. In particolare, l'allegato C **(all. 4)** così disciplinava la valutazione dei titoli professionali, accademici e/o scientifici in possesso di ciascun candidato:

“A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni

A.1.1 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso [...] abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)

*I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti **punti 1,5**”*;

4. Nello specifico, con riguardo all'assegnazione dei punti, l'allegato prevedeva che, per un voto del titolo di studio espresso in centesimi inferiore a 75, venissero



assegnati **0 punti**. Invece, in caso di voto superiore a 75, era necessario il seguente calcolo: $\frac{p-75}{5}$, dove per p si intende il voto del titolo espresso in centesimi;

5. Ed ancora. Sempre in conformità a quanto disposto dall'allegato C al punto A.1.3: *“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori [...] punti 5”*;

6. Infine, al punto C, il suddetto allegato afferma **“C. Titoli di servizi**

C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione personale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni della legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128”. Il servizio di insegnamento così individuato assegnava **0,5 punti per ogni anno di servizio**;

7. In data 09/07/2022, l'odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione al Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado **(all. 5)**;

8. Nello specifico, la sig.ra Strano faceva richiesta per la classe di concorso A054: Storia dell'arte, affermando nella stessa domanda presentata, di essere in



possesso di abilitazione specifica (conseguita prima del 2012) e di aver prestato servizio dal 11/11/2013 al 30/06/2014 in una scuola paritaria;

9. Altresì, la sig.ra Strano rimetteva la certificazione del titolo di laurea in Lettere alla Commissione esaminatrice, la quale ne accusava ricevuta (**all. 6 e 7**);

10. In data **14/07/2022** veniva pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, il Decreto n. 736/2022, contenente la Graduatoria A054 – STORIA DELL'ARTE che determinava i vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A054 per le regioni di Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria (**all. 1**);

11. Tuttavia, da tale graduatoria si evinceva che il punteggio attribuito all'odierna ricorrente per i titoli di studio e/o professionali conseguiti era pari a 2.5 punti, in evidente contrasto con quanto disposto dall'allegato C del Decreto Dipartimentale n. 499/2020 (cfr. pag. 5 **all. 3**);

12. "Incuriosita" da tale inspiegabile punteggio, che, tra l'altro, non corrispondeva ad alcun criterio, la sig.ra Strano si rendeva conto che non era stata correttamente valutata;

13. Come già ricordato, difatti, la è in possesso di un diploma di laurea (**all. 8**), idoneo ad assegnare alla stessa ricorrente 7 punti, oltre che di un'abilitazione specifica, che riconosce 5 punti. In aggiunta, la sig.ra Strano aveva prestato un anno di servizio presso una scuola paritaria, quindi aveva diritto ad un ulteriore 0.5 punti, per un totale di **12.5 punti**;

14. **Dunque, appare logico ritenere che tale imprecisione da parte della Commissione esaminatrice rappresenti un errore di battitura, il quale, tuttavia, ha compromesso i diritti della ricorrente;**

15. Stante il chiaro errore commesso nella compilazione della suddetta graduatoria, la sig.ra Strano presentava istanza di correzione di predetto atto,



senza tuttavia ricevere una risposta esaustiva dagli organi competenti (**all. 9 e 10**);

16. E comunque, pur in presenza di un marchiano errore rilevabile *ictu oculi* e nonostante i vari solleciti inviati dalla ricorrente (**all. 11**), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non provvedeva a modificare l'evidente errore occorso nella valutazione dei titoli di studio e/o professionali acquisiti dalla sig.ra Strano, determinando un manifesto pregiudizio nei confronti della stessa;

17. Difatti, a causa dell'errore in cui occorreva la Commissione, la ricorrente veniva esclusa, per fatto e colpa a lei non imputabile, dai soggetti destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato individuati dall'Elenco 1 allegato al Decreto n. 818 pubblicato in data 03/08/2022 sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (**all. 2**), nel quale sarebbe rientrata se le fosse stato attribuito il punteggio corretto nella graduatoria;

18. Pertanto, il provvedimento indicato in epigrafe, nonché i relativi atti connessi e consecutivi, sono nulli e/o annullabili e/o illegittimi per i seguenti motivi

IN DIRITTO

<p>1. SULL'ERRORE NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ACCADEMICI, SCIENTIFICI E/O PROFESSIONALI IN POSSESSO DELL'ODIERNA RICORRENTE</p>

1.A Sulla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del **Decreto n. 736 del 2022** contenente la graduatoria per la classe di concorso **A054** – STORIA DELL'ARTE

Come già anticipato in premessa, la Commissione giudicatrice operante per le classi di concorso A054 doveva agire in conformità a quanto disposto dal Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 499/2020 e, nello specifico del caso di specie, dall'Allegato C relativo alla valutazione dei titoli di studio e/o professionali acquisiti da ogni candidato.

Tuttavia, nel caso oggetto dell'odierno giudizio è evidente che quanto disposto dal



Ministero non sia stato correttamente applicato dalla Commissione competente,
determinando un manifesto pregiudizio nei confronti dell'odierna ricorrente.

Ai sensi del Decreto ministeriale, anzitutto, il conseguimento del diploma di laurea è idoneo ad attribuire da un minimo di 0 ad un massimo di 7 punti. Infatti, in caso di voto espresso in centesimi inferiore a 75 punti, il punteggio assegnato è pari a zero. Invece, nel caso di voto espresso in centesimi superiore a 75, è necessario eseguire il seguente calcolo al fine di individuare il punteggio da assegnare: $\frac{p-75}{5}$ dove per p si intende il voto di laurea espresso in centesimi.

Se applichiamo tali disposizioni al titolo di studio conseguito dalla ricorrente, è evidente che, già se considerato da solo, il diploma di laurea conseguito dalla sig.ra Strano è idoneo ad attribuirle un punteggio superiore a quello che le è stato erroneamente attribuito dalla Commissione giudicatrice.

Di fatti, l'odierna ricorrente ha conseguito un voto di laurea pari a 110/110 con Lode, come da certificato di laurea allegato **(all. 8)**, e dunque, applicando il sopramenzionato calcolo $[\frac{110-75}{5}]$ il punteggio da attribuire era di facile intuizione, ossia un **punteggio pari a 7.**

A ciò si aggiunga anche che la sig.ra Strano è in possesso di un'abilitazione specifica regolarmente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la quale, ai sensi del summenzionato Allegato C, è idonea ad attribuire ulteriori 5 punti al candidato. Di fatti, il punto A.1.3 del suddetto Allegato afferma che *“in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori [...] punti 5”*.

Infine, appare opportuno specificare che la ricorrente aveva anche prestato servizio per un anno, dal 11/11/2013 al 30/06/2014, presso una scuola paritaria e,



pertanto, aveva diritto ad **ulteriori 0.5 punti** ai sensi di quanto disposto dal punto C del già ricordato allegato.

Alla luce di quanto fin qui esposto, dunque, **appare evidente che la Commissione giudicatrice ha errato nell'assegnazione del punteggio per i titoli accademici, scientifici e/o professionali in possesso della sig.ra Strano attribuendole il minor punteggio di 2.5 punti, in luogo del corretto punteggio di 12.5, come qui dimostrato.**

Alla scrivente difesa appare evidente che la pubblica amministrazione sia incorsa *ictu oculi* in un errore materiale nella compilazione della graduatoria pubblicata in data 14/07/2022 sul sito delUSR del Lazio.

Tuttavia, tale errore rappresenta un **evidente pregiudizio nei confronti dell'odierna ricorrente** e, pertanto, avrebbe dovuto essere corretto. Si ricorda, tra l'altro, che la sig.ra Strano, accortasi dell'errore, aveva prontamente presentato istanza di correzione (all. 9), senza che, tuttavia, la pubblica amministrazione competente si attivasse in autotutela per correggere l'errore.

Alla luce di quanto detto, dunque, **è evidente che il Decreto n. 736 del 2022 contenente la graduatoria per la classe di concorso A054 - STORIA DELL'ARTE è affetto da vizio nella parte in cui attribuisce alla sig.ra Strano per i titoli accademici, professionali e/o scientifici in suo possesso il punteggio di 2.5, in luogo del maggior punteggio di 12.5 effettivamente spettante e che, pertanto, tale atto debba essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o illegittimo con tutte le conseguenze di legge.**

1.B Sulla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del connesso e consequenziale
Decreto n. 818 del 2022 del Ministero dell'Istruzione e dell'allegato Elenco 1

Stante la palese nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del Decreto n. 736 del



2022 contenente la graduatoria per la classe di concorso A054 – STORIA DELL'ARTE, **è evidente che anche il consequenziale e connesso Decreto n. 818 del 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio pubblicato in data 03/08/2022 deve essere dichiarato nullo e/o annullabile e/o illegittimo nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente dall'assegnazione a tempo indeterminato delle cattedre relative all'insegnamento A054.**

Difatti, qualora alla ricorrente fosse stato riconosciuto il corretto punteggio spettante sulla base dei titoli accademici, professionali e scolastici da lei conseguiti, pari a 12.5 punti, come dimostrato nel paragrafo precedente, la sig.ra Strano avrebbe conseguito un superiore punteggio pari in totale a 185.25 punti, in luogo dei 175.25 che invece le ha erroneamente attribuito la Commissione giudicatrice.

Tuttavia, **con un tale punteggio totale l'odierna ricorrente sarebbe risultata aggiudicatrice di una cattedra a tempo indeterminato per la classe di concorso A054 – STORIA DELL'ARTE.**

Ed invero, guardando all'Elenco 1, allegato al decreto n. 818/2022, è facilmente intuibile che la sig.ra Strano, qualora le fosse stato riconosciuto fin da subito il punteggio che effettivamente le spettava (ossia 185.25), avrebbe conseguito un punteggio tale da renderla terza assegnataria di una delle cattedre disponibili per la graduatoria GM22, insegnamento A054.

In ogni caso, sembra opportuno ricordare che nel diritto amministrativo si applica il **principio di invalidità derivata degli atti** della pubblica amministrazione, in ottemperanza del quale l'atto, di per sé valido, subisce le conseguenze dell'invalidità di un altro atto precedente o presupposto, al quale sia strettamente collegato.

Ed invero, nel caso di specie la graduatoria deve essere considerata **atto**



presupposto rispetto al Decreto n. 818/2022, essendo quest'ultimo cronologicamente e giuridicamente successivo, nonché necessariamente concatenato alla graduatoria suddetta.

Pertanto, è evidente che l'esistenza e la validità dell'atto presupposto debba essere considerato condizione indispensabile affinché l'atto successivo possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.

Sul punto si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, che afferma che ***“l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata): l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato.***

Ed invero, l'atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad esistenza; non è possibile che l'atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente.

Infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da quest'ultimo postulano l'avvenuta realizzazione di quelli prodotti dall'atto presupposto, di tal ch , se questi, a seguito dell'annullamento dell'atto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non pu  sussistere” (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 10/11/2020, n. 6922).

Stante quanto fin qui argomentato, dunque,   evidente che il decreto n. 818/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio debba essere



dichiarato nullo e/o annullabile e/o illegittimo in quanto fondato esclusivamente sulle risultanze di una graduatoria dimostratasi palesemente errata.

Difatti, non solo l'errore nell'assegnazione del punteggio alla sig.ra Strano si è ripercosso sul decreto di assegnazione delle cattedre, determinandone l'errore nella parte in cui non individua l'odierna ricorrente come assegnataria di una delle cattedre disponibili, ma, in ogni caso, tale decreto deve comunque essere dichiarato nullo e/o annullabile e/ illegittimo in applicazione del principio di illegittimità derivata degli atti della pubblica amministrazione, in quanto atto presupponente la necessaria graduatoria contenuta nel decreto n. 736/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, lapalissianamente nulla e/o annullabile e/o illegittima.

**2. SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI
CHANCE**

Stante l'erronea valutazione dei titoli accademici, scolatici e professionali conseguiti dall'odierna ricorrente, largamente argomentata e provata nelle pagine precedenti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito debba ritenere di non poter dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del decreto dell'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 736 del 2022** pubblicato sul sito web istituzionale in data **14/07/2022**, contenente la graduatoria per la classe di concorso **A054** – STORIA DELL'ARTE per le regioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria e/o di non poter dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del connesso e consequenziale decreto del Ministero dell'Istruzione n. 818/2022, relativo all'assegnazione delle cattedre per la classe di concorso A054, appare comunque evidente che l'errore commesso dalla



Commissione giudicatrice nell'assegnazione del punteggio abbia provocato nei confronti della sig.ra Strano un danno incontestabile, qualificabile come danno da perdita di *chance*.

La ricorrente, perciò, si riserva ogni azione di danno relativa a tale caducato diritto.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Le precedenti considerazioni dimostrano ampiamente che il ricorso è assistito da *fumus bonis iuris*.

Quanto, poi, al requisito del *periculum in mora*, è evidente che il provvedimento impugnato arrechi alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, atteso che i provvedimenti impugnati ed indicati in epigrafe (Decreto n. 736/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Decreto n. 818/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) precludono alla stessa la partecipazione alle proposte di immissione in ruolo a tempo indeterminato. È evidente, infatti, il danno subito dalla ricorrente per l'erronea valutazione dei titoli accademici e/o professionali posseduti, che non le consente l'attribuzione della cattedra spettante.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Rilevato che la ricorrente è in possesso del solo nominativo e della data di nascita dei soggetti controinteressati e che, pertanto, tra le informazioni in possesso della stessa non risultano né il luogo di nascita, né il codice fiscale né, tantomeno, gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.

Rilevato, dunque, non solo che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati



(identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) ma anche che, come già dichiarato, non è agevole l'individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, Voglia l'Ill.mo Giudice adito autorizzare, ex art. 151 c.p.c., anche la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, da valersi quale notifica per pubblici proclami.



Per quanto sopra detto, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti, la sig.ra Strano Fulvia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio, affinché, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, disporre la sospensione degli atti impugnati**, ossia del **Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 736/2022**, a firma del Direttore Generale *pro tempore*, pubblicato sul sito web istituzionale in data **14/07/2022** sul sito web istituzionale contenente la graduatoria per la classe di concorso A054 – STORIA DELL'ARTE per le regioni Lazio, Marche Sardegna, Toscana e Umbria, nonché del connesso e conseguente **Decreto n. 818/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, a firma del Direttore Generale *pro tempore*, e pubblicato sul sito web istituzionale in data 03/08/2022 e dell'allegato Elenco 1.

Qualora l'Ill.mo Presidente non dovesse ritenere di accogliere l'istanza cautelare, nonché di accogliere l'istanza di obbligo di esibizione nei confronti delle pubbliche



amministrazioni resistenti, meglio argomentata in via istruttoria, e comunque in ogni caso, Voglia l'Ill.mo Giudice disporre in merito alla richiesta di notificazione per pubblici proclami;

- **IN VIA PRINCIPALE, nel merito, accertare e dichiarare** che il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 736/2022 pubblicato sul sito web istituzionale in data 14/07/2022 è viziato da errore per i motivi di cui in narrativa e, **per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità** del suddetto decreto nella parte impugnata ed **ordinare** alle resistenti la correzione dell'errore compiuto nella valutazione del punteggio spettante alla ricorrente per i titoli accademici, scientifici o professionali da lei conseguiti, **disponendo** l'attribuzione di 12.5 punti, ovvero quelli ritenuti di giustizia, in luogo dei 2.5 assegnati dalla Commissione giudicatrice;
- **Conseguentemente, accertare e dichiarare** la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del connesso e consequenziale Decreto n. 818 del 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a firma del Direttore Generale *pro tempore*, e pubblicato sul sito istituzionale in data 03/08/2022, relativo all'assegnazione di cattedre a tempo indeterminato, per i motivi di cui in narrativa e, **per l'effetto, annullare** suddetto decreto nella parte impugnata ed **ordinare** alle resistenti la correzione dell'Elenco 1 allegato allo stesso, **disponendo** che la sig.ra Strano venga individuata come assegnataria di una cattedra nella graduatoria GM22, insegnamento A054;
- Con vittoria di spese di lite e onorari, anche relativi alla fase cautelare, da distrarsi in favore del procuratore "LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati", in persona del legale rappresentante p.t., antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ill.mo Collegio Voglia ordinare alle resistenti di comunicare luogo di



nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale dei controinteressati, individuati nelle persone di sig.ra Simeone Roberta, sig. Brescia Michele e sig.ra Rodino Di Miglione Maria.

Si producono, in copia, i seguenti documenti

1. Decreto n. 736/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
2. Decreto n. 818/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
3. Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del Ministero dell'Istruzione;
4. Allegato C al Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
5. Domanda di partecipazione al concorso;
6. Comunicazione certificato di laurea;
7. Ricezione del certificato da parte della Commissione;
8. Certificazione del diploma di laurea;
9. Istanza di correzione;
10. Risposta da parte della Pubblica Amministrazione;
11. Solleciti alla correzione;
12. Pec n.1 richiesta dati controinteressati;
13. Pec n. 2 richiesta dati controinteressati;

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 15 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"), ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è **indeterminabile** ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di **€ 325,00** trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Con alta osservanza

Roma, 12 settembre 2022

Avv. Giuseppe Ametrano